

Massima numero 64 del 13 marzo 2019

Obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 da parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Riferimenti normativi: d.lgs. 33/2013; legge 113/1992

Parole chiave: bilancio arboreo - obbligo di pubblicazione per i comuni sopra i 15.000 abitanti

Ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 sussiste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali" di cui all'art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013.